

Repertorio n. 8086

Raccolta n. 5583

Allegati n. 2

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno aprile duemilaventitrè,

21 APRILE 2023

alle ore sedici e minuti trentuno

in Rimini, Via Emilia Vecchia 75, ove richiesto.

Innanzitutto a me dottoressa GIORGIA DONDI, notaio in Rimini con studio in Via Sigismondo Pandolfo Malatesta 27,

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini,

E' PRESENTE:

- **INDINO GIOVANNI**, imprenditore,

nato a Oria il 14 dicembre 1954, domiciliato per la carica in Rimini, Via Emilia Vecchia 75,

il quale dichiara di intervenire in quest'atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società consortile per azioni:

- **"CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A."**, con sede in Rimini, Via Emilia Vecchia 75,

Codice fiscale e numero di Iscrizione del Registro delle Imprese della **ROMAGNA FORLÌ CESENA E RIMINI: 0202 9410 400**,

Capitale sociale Euro 9.696.861,15 (novemilioneicentonovantaseimilaottocentosessantuno virgola quindici), interamente versato.

Io notaio sono certo dell'identità personale del costituito, **cittadino italiano**, il quale dichiara di saper e poter leggere e scrivere e di non richiedere la presenza dei testimoni.

Il costituito dichiara essere riunita in questi luoghi, giorno ed ora

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA CITATA SOCIETÀ

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) introduzione della possibilità di intervento e partecipazione alle riunioni degli organi collegiali mediante mezzi di telecomunicazione, e conseguenti modifiche statutarie;

2) semplificazione delle modalità di convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, e delle modalità di comunicazione introducendo anche la posta elettronica, e conseguenti modifiche statutarie;

3) aggiornamento dell'articolo 10 dello statuto alla normativa attualmente in vigore in materia di assemblea totalitaria;

4) allungamento della durata della società sino a 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), e conseguente modifica statutaria, condizionando risolutivamente tale eventuale delibera all'esercizio del diritto di recesso anche da parte di un solo socio;

5) Trasformazione della società dalla forma attuale di società consortile in quella di società per azioni, delibere relative, e conseguenti modifiche statutarie, tra cui quella inerente la modifica dell'oggetto sociale anche allo scopo di meglio precisarlo, e la modifica della disciplina statutaria in materia di ripartizione degli utili, condizionando risolutivamente tale eventuale delibera all'esercizio del diritto di recesso anche da parte di un solo socio;

e mi chiede di redigere questo verbale.

Io notaio dò atto di quanto segue:

Su designazione unanime degli intervenuti ed ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea esso costituito, il quale

RILEVATA:

= la regolare convocazione di quest'Assemblea, nei modi e termini di cui all'Articolo 10 dello Statuto Sociale;

CONSTATA E MI DICHIARA:

a) che, previa verifica da parte del Presidente delle risultanze del libro soci, sono presenti all'Assemblea, in proprio e/o per delega, gli azionisti, cui spetta il diritto di voto, come dichiara il Presidente, tutti regolarmente iscritti nel libro soci, complessivamente rappresentanti il 98,16 (novantotto virgola sedici) per cento del capitale sociale, e mi consegna il

FOGLIO DELLE PRESENZE,

che si allega a quest'atto sub "A" per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal componente;

b) che del Consiglio di Amministrazione sono presenti tutti i membri in persona di esso Presidente INDINO GIOVANNI, del Vice Presidente PICCARI MARIA GABRIELLA e del Consigliere SERRA LUCIA;

c) che del **Collegio Sindacale** è presente il Sindaco CAVALLI ENRICA, assenti giustificati gli altri



membri;

d) che viene conservato in atti della Società l'elenco dei soci partecipanti all'Assemblea, che verrà trascritto, insieme con questo verbale, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,

nonché vengono acquisite agli atti sociali le citate deleghe, previo controllo da parte del Presidente della regolarità, il quale dichiara che il socio "CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA" (già "CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA") è intervenuto mediante collegamento in audio/video conferenza, avendolo autonomamente verificato, precisando il Presidente che i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono al medesimo l'identificazione del partecipante, la partecipazione dello stesso, la possibilità di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e l'esercizio del diritto di voto,

ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive proroghe, da ultimo prorogato col "Decreto Milleproroghe 2023" decreto legge del 29 dicembre 2022 n. 198 convertito dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14;

e) che il capitale sociale, di Euro 9.696.861,15 (novemilioneiseictonovantaseimilaottocentosessantuno virgola quindici), è suddiviso in 969.686.115 (novecentosessantanoveemilioneiseictonovantaseimilacentotrentacinque virgola quindici) azioni, non rappresentate da titoli azionari, del valore nominale di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) cadauna;

f) che la società non è soggetta a procedure concorsuali, non è in liquidazione, non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, non ha emesso né strumenti finanziari né obbligazioni né categorie speciali di azioni;

g) che la società non detiene azioni proprie;

h) che gli argomenti posti all'ordine del giorno e la bozza del nuovo statuto sociale sono già stati inviati in precedenza ai soci unitamente all'avviso di convocazione della presente assemblea;

VERIFICATE:

- la regolarità della costituzione;

- le informazioni adeguate, accurate ed aggiornate comunicate dai soci per l'individuazione del titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 231/2007;

ACCERTATE:

- l'identità e la legittimazione dei presenti, e la regolarità delle deleghe;

PERTANTO, DICHIARA:

l'assemblea validamente costituita, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, atta a deliberare,

APRE

la discussione sui capi all'ordine del giorno e

NOMINA

me notaio segretario.

Prende la parola il Presidente, il quale in merito al

PRIMO PUNTO

all'ordine del giorno, espone le motivazioni che rendono opportuna l'introduzione nello Statuto della possibilità di intervento e partecipazione alle riunioni degli organi collegiali mediante mezzi di telecomunicazione; il Presidente propone all'assemblea di consentire l'intervento alle riunioni degli organi collegiali mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, audio/videoconferenza, teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considererebbero tenute nel luogo in cui si trova il presidente dell'assemblea; il Presidente propone inoltre che nell'avviso di convocazione, il presidente dell'organo collegiale possa stabilire che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indicando le modalità di collegamento (e potendosi riservare, con successiva comunicazione, le ulteriori specifiche tecniche); in tal caso potrebbe essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione; Il Presidente propone di modificare, conseguentemente, il TITOLO III, il primo comma dell'articolo 10 ed il primo comma dell'articolo 17 dello statuto.

A questo punto, dopo breve discussione, il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

" L'assemblea dei soci,

- udita l'esposizione del Presidente della quale condivide il contenuto;

DELIBERA:

= A =

= di inserire nello statuto la possibilità di intervento alle riunioni degli organi collegiali mediante



mezzi di telecomunicazione, come proposto dal Presidente;

= di modificare come segue il TITOLO III dello statuto:

"TITOLO III - (ORGANI DELLA SOCIETA')

Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;

c) il collegio sindacale.

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Se previsto nell'avviso di convocazione è ammesso l'intervento alle riunioni degli organi collegiali mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, audio/videoconferenza, teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione, il presidente dell'organo collegiale può stabilire che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indicando le modalità di collegamento (e potendosi riservare, con successiva comunicazione, le ulteriori specifiche tecniche); in tal caso può essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.";

= di modificare il primo comma dell'articolo 10 ed il primo comma dell'articolo 17 dello statuto, come indicato nello Statuto allegato a quest'atto, di seguito citato."

Come pure accertato dal Presidente,

TALE TESTO DI DELIBERAZIONE

È APPROVATO all'unanimità.

Prende la parola il Presidente il quale, in merito al

SECONDO PUNTO

all'ordine del giorno, espone le motivazioni che rendono opportuna l'introduzione nello statuto di una semplificazione delle modalità di convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e delle modalità di comunicazione tra i soci e tra i soci e la società, introducendo anche la posta elettronica; il Presidente propone all'assemblea di consentire la convocazione dell'assemblea a mezzo di posta elettronica certificata, anziché raccomandata con avviso di ritorno, e la convocazione del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica ordinaria, anziché raccomandata con avviso di ritorno, e di prevedere che le comunicazioni previste agli articoli 22 e 23 dello statuto possano avvenire mediante posta elettronica certificata; il Presidente propone di modificare, conseguentemente, il primo comma dell'articolo 10, il secondo comma dell'articolo 17, il secondo ed il terzo comma degli articoli 22 e 23 dello statuto.

A questo punto, dopo breve discussione, il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

" L'assemblea dei soci,

- udita l'esposizione del Presidente della quale condivide il contenuto;

DELIBERA:

= B =

= l'introduzione nello statuto di una semplificazione delle modalità di convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, e delle modalità di comunicazione tra i soci e tra i soci e la società, introducendo anche la posta elettronica, come proposto dal Presidente;

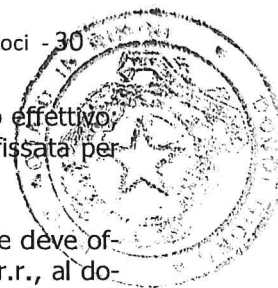
= di modificare come segue il primo comma dell'articolo 10, il secondo comma dell'articolo 17, il secondo ed il terzo comma degli articoli 22 e 23 dello statuto:

primo comma dell'articolo 10:

"ART.10) Fatto salvo quanto previsto al precedente titolo III per la partecipazione con mezzi di telecomunicazione, l'assemblea è convocata presso la sede sociale od anche altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, mediante avviso inviato ai soci a mezzo posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea."

secondo comma dell'articolo 17:

"Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal presidente mediante posta elettronica ordinaria, fax, consegna rapida e con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da effettuarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, al



domicilio o all'indirizzo di posta elettronica di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo, nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta due giorni prima della data fissata per l'adunanza."

secondo e terzo comma dell' articolo 22:

"Il socio che intende cedere tutto o in parte sia le proprie azioni che il diritto di opzione deve offrirli agli altri soci mediante comunicazione spedita a mezzo lettera raccomandata r.r., al domicilio o alla sede del socio o posta elettronica certificata e per conoscenza alla società.

I soci hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle azioni da ciascuno possedute entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento a mezzo lettera raccomandata r.r. o posta elettronica certificata da inviarsi al socio cedente e alla società. Nel caso che nessuno dei soci eserciti tale diritto, le azioni ed i relativi diritti di opzione possono essere offerti anche a terzi nel rispetto di quanto disposto dal successivo art.23."

secondo e terzo comma dell' articolo 23:

"Il socio alienante deve comunicare all'organo amministrativo le generalità del cessionario, ed ogni altra indicazione eventualmente richiesta, a mezzo lettera raccomandata r.r. o posta elettronica certificata.

L'organo amministrativo deve comunicare al socio la propria decisione entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della raccomandata o del messaggio di posta elettronica certificata di cui al precedente comma. Trascorso tale termine senza che l'organo amministrativo si sia pronunciato, il consenso si presume prestato."

Come pure accertato dal Presidente,

TALE TESTO DI DELIBERAZIONE

È APPROVATO all'unanimità.

In merito al

TERZO PUNTO

all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale espone le motivazioni che rendono opportuno l'aggiornamento del secondo e terzo comma dell'articolo 10 dello statuto, per adeguarlo all'art.2366, 4° comma, c.c. attualmente in vigore, in materia di assemblea totalitaria; il Presidente propone all'assemblea di prevedere che, in mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputi regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza (non più la totalità) dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Presidente propone di modificare, conseguentemente, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 dello statuto.

A questo punto, dopo breve discussione, il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

" L'assemblea dei soci,

- udita l'esposizione del Presidente della quale condivide il contenuto;

DELIBERA:

= C =

= di aggiornare il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 dello statuto, per adeguarlo all'art.2366, 4° comma, c.c. attualmente in vigore, in materia di assemblea totalitaria, come proposto dal Presidente;

= di modificare come segue il secondo e terzo comma dell'articolo 10 dello statuto:

"In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti."

Come pure accertato dal Presidente,

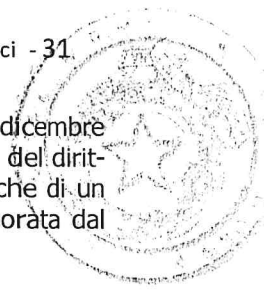
TALE TESTO DI DELIBERAZIONE

È APPROVATO all'unanimità.

In merito al

QUARTO PUNTO

all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale espone le motivazioni che rendono opportuno l'allungamento della durata della società sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemi-



laquaranta), visto l'approssimarsi dell'attuale scadenza societaria del 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), condizionando risolutivamente tale eventuale delibera all'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci oggi assenti o dissenzienti, e precisamente da parte anche di un solo socio assente o dissenziente (Massima n. 51 pubblicata il 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano).

Il Presidente propone di modificare, conseguentemente, l'articolo 3 dello statuto.

A questo punto, dopo breve discussione, il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

" L'assemblea dei soci,

- udita l'esposizione del Presidente della quale condivide il contenuto;

DELIBERA:

= D =

= di fissare la durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), come proposto dal Presidente;

= di modificare come segue l'articolo 3 dello statuto:

"ART.3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2040 (duemilaquaranta). Essa può essere sciolta anticipatamente, liquidata o prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci. Per deliberare sull'eventuale proroga, l'assemblea dei soci è convocata sei mesi prima del termine di scadenza di cui al primo comma del presente articolo."

= di stabilire che la precedente delibera, inerente il **quarto punto** all'ordine del giorno, sia risolutivamente condizionata all'esercizio, anche da parte di un solo socio, del diritto di recesso spettante ai soci oggi assenti o dissenzienti; pertanto qualora nessun socio oggi assente o dissenziente esercitasse il diritto di recesso nei termini di legge (mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della presente delibera, ai sensi dell'articolo 2437 bis c.c.), gli amministratori comunicheranno al Registro Imprese il mancato avveramento della condizione risolutiva ai fini della conferma dell'efficacia della delibera; invece nel caso in cui anche un solo socio assente o dissenziente esercitasse il diritto di recesso, gli amministratori comunicheranno al Registro Imprese l'avveramento della condizione ai fini della risoluzione della delibera, che perderà efficacia, nonché depositeranno il testo aggiornato dello statuto sociale senza le modifiche derivanti dalla modifica della durata; tali comunicazioni dovranno essere eseguite, a cura degli amministratori, entro il termine massimo del 15 (quindici) giugno 2023 (duemilaventitré)."

Come pure accertato dal Presidente,

TALE TESTO DI DELIBERAZIONE

È APPROVATO ALL'UNANIMITÀ.

Prende la parola il Presidente, il quale, relativamente al

QUINTO PUNTO

all'ordine del giorno, espone all'Assemblea che, su iniziativa del socio di maggioranza assoluta "Rimini Holding s.pa." - finalizzata a valorizzare più adeguatamente le partecipazioni detenute da tutti gli attuali soci, nel loro interesse, senza peraltro danneggiare in alcun modo la società, ma rendendola, anzi, contestualmente più appetibile anche per altri eventuali soci futuri - viene proposto di superare, mediante trasformazione eterogenea (da "s.p.a. consortile" a "s.p.a."), l'attuale scopo consortile della società, sancito da diversi articoli del vigente statuto, che impedisce l'eventuale distribuzione ai soci delle risorse eventualmente possedute dalla società in eccedenza rispetto a quelle necessarie ai propri scopi.

Il Presidente, inoltre, fa presente ai soci che la società, nella nuova veste, manterrebbe immutata la denominazione, il capitale e la sede, mentre l'oggetto verrebbe variato allo scopo di adeguarlo alla nuova forma di società per azioni (non più consortile), alla presenza ed allo sviluppo della società sul mercato, e di meglio precisarlo, nel senso di prevedere anche, a titolo esemplificativo, che tra le attività coerenti con il sistema produttivo/distributivo nell'ambito alimentare rientrano tutte quelle finalizzate al miglioramento dell'efficienza del mercato agroalimentare e dei servizi resi ai relativi utenti; il Presidente precisa che, venendo modificata la disciplina statutaria in materia di ripartizione degli utili, al fine di salvaguardare l'esecuzione degli investimenti in corso nonché di quelli programmati dalla società nel biennio 2023-2024, si propone di introdurre anche una norma transitoria nello statuto, secondo cui non potrebbero comunque essere distribuite ai soci le riserve di utili maturati sino al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventicidue) e gli eventuali utili degli esercizi 2023 (duemilaventicitré) e 2024 (duemilaventiciquattro) verrebbero destinati ad una riserva straordinaria, per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale; il Presidente precisa che sarebbe opportuno condizionare risolutivamente tale eventuale delibera di trasformazione all'esercizio, anche da parte di un solo socio, del diritto di recesso spettante ai soci

oggi assenti o dissenzienti (Massima n. 51 pubblicata il 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano).

Il Presidente propone quindi all'assemblea la trasformazione eterogenea della società da "società per azioni consortile" a "società per azioni" e la conseguente modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 24, 25 e 26 dello statuto, il tutto come dettagliatamente previsto nel nuovo statuto sociale, già depositato presso la sede sociale ed inviato ai soci con l'avviso di convocazione, redatto secondo gli orientamenti, le indicazioni e lo schema espressi dai soci, del quale, previa illustrazione, propone l'adozione.

Il Presidente, infine, assicura la legittimità dell'operazione proposta, in quanto:

- l'attuale capitale sociale risulta interamente sottoscritto, versato ed esistente e non ricorre alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 2482 bis e ter c.c.;
- non è rimasta depositata presso la sede sociale la documentazione relativa alla determinazione del valore di liquidazione di ciascuna partecipazione per il caso di un eventuale esercizio del diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 ter e ss. c.c., in quanto tale delibera sarebbe condizionata risolutivamente all'esercizio, anche da parte di un solo socio, del diritto di recesso spettante ai soci oggi assenti o dissenzienti (Massima n. 51 pubblicata il 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano);
- la società non ha emesso né strumenti finanziari, né obbligazioni, né categorie speciali di azioni;
- trattandosi di trasformazione eterogenea, si applicano, tra l'altro, l'articolo 2500 octies c.c. - che prevede che la delibera di trasformazione debba essere assunta con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato - e l'articolo 2500 novies c.c. - secondo il quale la trasformazione ha effetto dopo 60 (sessanta) giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 2500 c.c. - termine nel quale i creditori possono fare opposizione, salvo consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

A questo punto, dopo breve discussione, il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

" L'assemblea dei soci,

- esaminato il nuovo statuto sociale all'uopo depositato presso la sede sociale ed inviato ai soci con l'avviso di convocazione;
- udita l'esposizione del Presidente della quale condivide il contenuto;
- preso atto del parere favorevole del Collegio sindacale,

DELIBERA:

= E =

= di trasformare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2498 e seguenti c.c., la società consortile "CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A.", dalla forma attuale in quella di

SOCIETÀ PER AZIONI

con:

- denominazione: "CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A.";

- sede nel Comune di: RIMINI;

- indirizzo ai soli fini dell'articolo 111 ter disp. att. c.c.:

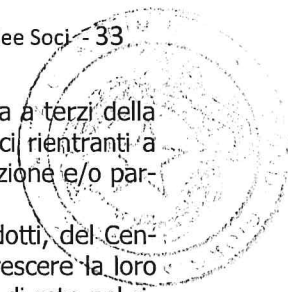
Via Emilia Vecchia 75;

- attività che costituisce l'oggetto sociale:

La società opera con criteri improntati ad una economicità della gestione. La società ha lo scopo di costruire e gestire a Rimini, anche per lotti funzionali, il centro agroalimentare, di interesse e rilevanza che svolga contemporaneamente le funzioni di mercato alla produzione, di mercato terminale o di consumo, e di mercato di redistribuzione all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed assimilati, anche in ottemperanza ed in applicazione delle previsioni dell'art.11 della Legge 28.02.1986, n.41 ed in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agroalimentare, nonché di individuare, realizzare e gestire ogni ulteriore struttura ed attività, purché coerente con il sistema produttivo/distributivo nell'ambito alimentare, allo scopo di rafforzare il proprio sistema agroalimentare nell'area provinciale.

Tra le attività coerenti con il sistema produttivo/distributivo nell'ambito alimentare rientrano tutte quelle finalizzate al miglioramento dell'efficienza del mercato agroalimentare e dei servizi resi ai relativi utenti, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, quelle finalizzate a:

- garantire le migliori condizioni igienico sanitarie dei prodotti agroalimentari in relazione alle normative vigenti;
- garantire un sistema di rilevazione e monitoraggio dei prezzi;
- favorire il recupero delle eccedenze alimentari a favore di iniziative di carattere benefico e di assistenza agli indigenti, anche attraverso la realizzazione di piattaforme solidali;



- incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ai fini della vendita a terzi della relativa eventuale eccedenza, mediante impianti realizzati nell'ambito delle superfici rientranti a qualsiasi titolo nel patrimonio immobiliare sia direttamente che attraverso la costituzione e/o partecipazione a comunità energetiche;
 - sviluppare il processo d'internazionalizzazione della filiera agricola e dei suoi prodotti, del Centro Agroalimentare di Rimini e dei mercati in genere, al fine di incentivare ed accrescere la loro competitività sia in Italia che all'estero, anche attraverso la conclusione di contratti di rete nel rispetto della normativa vigente ed esercitare direttamente la compravendita di prodotti agroalimentari da e verso l'estero anche per conto degli operatori dei mercati gestiti dalla società;
 - stabilire e mantenere tutti i rapporti con soggetti pubblici e/o privati attraverso ogni operazione necessaria e utile al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso, nei limiti previsti dalla legislazione, qualunque tipo di operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria, commerciale e bancaria, compresa la concessione ed accettazione di cauzioni, fidejussioni, anche a favore di terzi, garanzie, avalli e simili, nonché assumere partecipazioni in società, consorzi od enti associativi aventi attività affine, complementare o connessa alla propria;
 - stabilire e mantenere rapporti, acquisire partecipazioni ed interessenze con soggetti pubblici e/o privati, compresi gli istituti di ricerca, le università, altre strutture di mercato e comunque con qualunque soggetto ed attraverso qualsivoglia iniziativa destinata a qualificare, rinnovare, rendere più efficiente la gestione delle attività di mercato o quelle ad esso comunque connesse.
- Così come specificato all'articolo 2 dello statuto allegato;

= F =

= di riconoscere che il capitale sociale, interamente sottoscritto, versato ed esistente e che rimane di Euro 9.696.861,15 (novemilioneisecentonovantaseimilaottocentosessantuno virgola quindici), è suddiviso in 969.686.115 (novecentosessantanovemilioneisecentottantaseimilacentoquindici) azioni, non rappresentate da titoli azionari, del valore nominale di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) cadauna, azioni che rimangono assegnate ai soci nelle attuali misure, e quindi in un numero proporzionale al valore nominale delle rispettive azioni;

= G =

= di non procedere all'emissione dei relativi titoli azionari;

= H =

= di approvare lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società nella nuova forma,

STATUTO che si allega a quest'atto sub "B",

a farne parte integrante e sostanziale, precisando che le norme concernenti l'amministrazione e la rappresentanza sono quelle di cui al Titolo V del medesimo;

= I =

= di autorizzare ogni persona, ente, ufficio privato o pubblico ad intestare alla società risultante dalla trasformazione qualunque attività mobiliare, immobiliare, documento, contratto, concessione, licenza, titolo, polizza e quant'altro già facente capo alla società trasformata, mediante la sola esibizione di quest'atto.

Il Presidente precisa che la denominazione sociale non subirà modifiche per cui non si rendono necessarie volture né dei beni immobili né dei beni mobili registrati;

= L =

- di riconoscere che, trattandosi di trasformazione eterogenea, gli effetti della trasformazione decorreranno, ai sensi dell'articolo 2500 novies c.c., dopo 60 (sessanta) giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 2500 c.c., termine nel quale i creditori potranno fare opposizione, salvo consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non avessero dato il consenso, e fatto salvo quanto precisato nel presente verbale in merito alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti; in caso di opposizione dei creditori gli amministratori provvederanno a darne comunicazione al Registro Imprese e a depositare il testo aggiornato dello statuto sociale senza le modifiche derivanti dalla trasformazione;

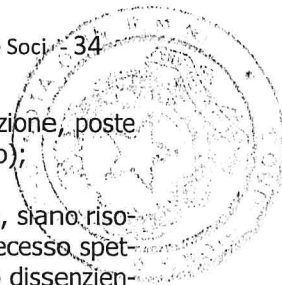
= M =

= di dare atto che l'**esercizio sociale** in corso si chiuderà al 31 dicembre del corrente anno;

= N =

= di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare a questo verbale ed all'allegato statuto le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche che fossero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, conferendo al medesimo i più ampi poteri per l'attuazione della delibera testè assunta, compresi quelli di depositare lo statuto ed effettuare annotazioni nel libro soci;

= O =



= di riconoscere che **l'importo globale** approssimativo delle spese per la trasformazione, poste a carico della società, ammonta ad Euro 7900,00 (settemilanovecento virgola zero zero);

=P=

= di stabilire che le precedenti delibere inerenti il **quinto punto** all'ordine del giorno, siano risolutivamente condizionate all'esercizio, anche da parte di un solo socio, del diritto di recesso spettante ai soci oggi assenti o dissenzienti; pertanto qualora nessun socio oggi assente o dissenziente esercitasse il diritto di recesso nei termini di legge (mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della presente delibera, ai sensi dell'articolo 2437 bis c.c.), gli amministratori comunicheranno al Registro Imprese il mancato avveramento della condizione risolutiva ai fini della conferma dell'efficacia delle delibere; invece nel caso in cui anche un solo socio assente o dissenziente esercitasse il diritto di recesso, gli amministratori comunicheranno al Registro Imprese l'avveramento della condizione ai fini della risoluzione delle delibere, che perderanno efficacia, nonché depositeranno il testo aggiornato dello statuto sociale senza le modifiche derivanti dalla trasformazione; tali comunicazioni dovranno essere eseguite, a cura degli amministratori, entro il termine massimo del 15 (quindici) giugno 2023 (due-milaventitré)."

Come pure accertato dal Presidente,

TALE TESTO DI DELIBERAZIONE

È APPROVATO con

Voti Favorevoli espressi dai soci che rappresentano il 96,11 (novantasei virgola undici) per cento del capitale sociale;
astenuito il socio "BPER BANCA SPA".

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno dei soci presenti prendendo la parola, il Presidente, dato conto degli esiti relativi all'accertamento della regolarità della convocazione dell'assemblea, della costituzione, dell'identità e della legittimazione dei presenti, della regolarità delle deleghe, dello svolgimento regolare dell'Assemblea e dei risultati delle votazioni effettuate per alzata di mano, proclamati i risultati delle votazioni,
dichiara chiusa l'assemblea
alle ore diciassette e minuti quindici.

Le spese di quest'atto sono a carico della società.

Ai sensi delle normative su riservatezza ed antiriciclaggio, la parte dichiara di essere state ben edotta circa trattamento, conservazione e comunicazione dei propri dati personali e consente che tali dati, (compresa l'attività svolta, sopra dichiarata in comparizione, anche ai sensi della normativa sull'antiriciclaggio), possano essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi a quest'atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.

Il costituito dispensa me notaio dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne perfetta conoscenza.

Di

quest'atto, scritto in parte di mio pugno ed in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia

su dodici facciate di tre fogli,

ho dato lettura

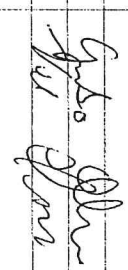
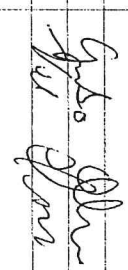
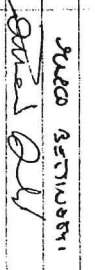
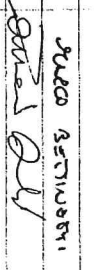
alla parte che lo approva.

L'atto viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti venti.

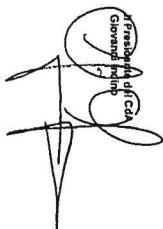
F.ti:

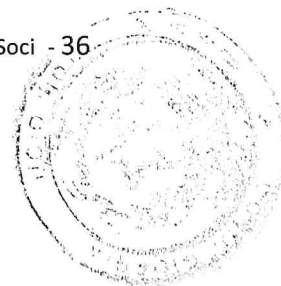
GIOVANNI INDINO

GIORGIA DONDI sigillo.

CAR SPA - ASSEMBLEA SOCI 21 APRILE 2023 - PARTE STRAORDINARIA	CAPITALE SOCIALE	NUMERO AZIONI	%	DELEGATO	FIRMA
GRANLATTIE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L.	7.465	746.516	0,08		
CONSORZIO RIMINENSE AGROFUTURA S.R.L.	2.780	277.992	0,03		
COOPERATIVA SERVIZI AGRICOLTURA S.C.R.L.	760	76.011	0,01		
C.O.M.E.R. S.C.R.L.	760	76.011	0,01		
CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.	255	25.474	0,00		
CO.F.M.O. S.C.R.L.	9.057	905.700	0,09		
COOPERATIVA LAVORATORI DEL MARE S.C.R.L.	13.659	1.365.887	0,14		
COOPERATIVA PESCIATORI LA BUSSOLA	1.766	176.837	0,02		
CASA DEL PESCATORE SOCC. COOP. CATTOLICA	1.768	176.837	0,02		
COMMERCianti INDIPENDENTI ASSOCIATI SOCC. COOP.	7.832	783.192	0,08		
MARR S.P.A.	163.694	16.369.374	1,69	GUIDO ALBINI	
CIA ROMAGNA SERVIZI SRL	3.560	357.960	0,04	NOBANTI GIOVANNI	
NEW FACTOR S.P.A.	817	81.699	0,01		
CONFESERVISI S.R.L.	760	76.011	0,01		
NUOVA RIMINIPRESA S.R.L.	2.064	205.444	0,02		
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	407.784	40.778.421	4,21	FRANCESCO DI VITO	
BANCA MALATESTIANA	89.828	8.982.801	0,93	FRANCESCO RICCARDO	
ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO S.C.	74.980	7.498.034	0,77	PALEZI GIANNI	
BPER BANCA SPA	198.554	19.855.403	2,05		
CONSORZIO TARGET SOC. CONS. A.R.L.	6.038	603.800	0,06		
FORMULA SERVIZI S.C.R.L.	3.018	301.817	0,03		
AIR COOP S.C.R.L.	3.018	301.817	0,03		
GRUPPO C.S.A. S.P.A.	2.174	217.398	0,02		
CCIAA DELLA ROMAGNA	1.553.219	155.321.913	16,02	ADRIANO RIZZELLO	
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	39.715	3.971.526	0,41		
RIMINI HOLDING S.P.A.	5.769.109	576.910.915	59,49	IGLIACCIO MARCO	
PROVINCIA DI RIMINI	257.894	25.789.444	2,66	GUARITOLI MAURIZIO	
REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.074.529	107.452.882	11,08	NELLI OLIVIO ANTONIO	
TOTALE CAPITALE SOCIALE	9.696.861	969.686.115	100,00		
SOCI PUBBLICI CAPITALE	8.664.467				
SOCI PUBBLICI %	90				
SOCI PRIVATI CAPITALE	1.005.413				
SOCI PRIVATI %	10				

Rimini, lì 21 aprile 2023


Giovanni Rizzello



ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 5583 DELLA RACCOLTA.
STATUTO

CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A.

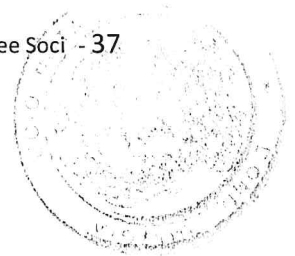
TITOLO I - (COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, SEDE)

ART.1) E' costituita una società per azioni denominata: "Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a.".

ART.2) La società opera con criteri improntati ad una economicità della gestione. La società ha lo scopo di costruire e gestire a Rimini, anche per lotti funzionali, il centro agroalimentare, di interesse e rilevanza che svolga contemporaneamente le funzioni di mercato alla produzione, di mercato terminale o di consumo, e di mercato di ridistribuzione all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed assimilati, anche in ottemperanza ed in applicazione delle previsioni dell'art.11 della Legge 28.02.1986, n.41 ed in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agroalimentare, nonché di individuare, realizzare e gestire ogni ulteriore struttura ed attività, purché coerente con il sistema produttivo/distributivo nell'ambito alimentare, allo scopo di rafforzare il proprio sistema agroalimentare nell'area provinciale.

Tra le attività coerenti con il sistema produttivo/distributivo nell'ambito alimentare rientrano tutte quelle finalizzate al miglioramento dell'efficienza del mercato agroalimentare e dei servizi resi ai relativi utenti, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, quelle finalizzate a:

- garantire le migliori condizioni igienico sanitarie dei prodotti agroalimentari in relazione alle normative vigenti;
- garantire un sistema di rilevazione e monitoraggio dei prezzi;
- favorire il recupero delle eccedenze alimentari a favore di iniziative di carattere benefico e di assistenza agli indigenti, anche attraverso la realizzazione di piattaforme solidali;
- incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ai fini della vendita a terzi della relativa eventuale eccedenza, mediante impianti realizzati nell'ambito delle superfici rientranti a qualsiasi titolo nel patrimonio immobiliare sia direttamente che attraverso la costituzione e/o partecipazione a comunità energetiche;
- sviluppare il processo d'internazionalizzazione della filiera agricola e dei suoi prodotti, del Centro Agroalimentare di Rimini e dei mercati in genere, al fine di incentivare ed accrescere la loro competitività sia in Italia che all'estero, anche attraverso la conclusione di contratti di rete nel rispetto della normativa vigente ed esercitare direttamente la compravendita di prodotti agroalimentari da e verso l'estero anche per conto degli operatori dei mercati gestiti dalla società;
- stabilire e mantenere tutti i rapporti con soggetti pubblici e/o privati attraverso ogni operazione necessaria e utile al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso, nei limiti previsti dalla legislazione, qualunque tipo di operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria, commerciale e bancaria, compresa la concessione ed accettazione di cauzioni, fidejussioni, anche a favore di terzi, garanzie, avalli e simili, nonché assumere partecipazioni in società, consorzi od enti associativi aventi attività affine, complementare o connessa alla propria;
- stabilire e mantenere rapporti, acquisire partecipazioni ed interessenze con soggetti pubblici e/o privati, compresi gli istituti di ricerca, le università, altre strutture di mercato e comunque con qualunque soggetto ed attraverso qualsivoglia iniziativa destinata a qualificare, rinnovare, rendere più efficiente la gestione delle attività di mercato o quelle ad esso comunque connesse.



ART.3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2040 (duemilaquaranta). Essa può essere sciolta anticipatamente, liquidata o prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci. Per deliberare sull'eventuale proroga, l'assemblea dei soci è convocata sei mesi prima del termine di scadenza di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 4) La sede della società è fissata nel Comune di Rimini. Nei modi di legge può essere trasferita la sede nonché istituite sedi secondarie, dipendenze ed uffici periferici, agenzie e depositi. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società si intende eletto ad ogni effetto di legge presso il domicilio risultante dal libro dei soci.

TITOLO II - (REQUISITI DEI SOCI, CAPITALE SOCIALE, QUOTE AZIONARIE - RECESSO)

ART.5) Possono partecipare al capitale della società la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini, il Comune di Rimini (direttamente e/o indirettamente per il tramite di società da esso interamente partecipata, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato della Romagna, nonché altri enti pubblici, istituti di credito, persone fisiche e giuridiche, anche attraverso loro associazioni di categoria dotate di personalità giuridica, purché rappresentative del settore agro-alimentare e/o dei servizi connessi o presenti nella struttura di mercato.

ART.6) Il capitale sociale è di Euro 9.696.861,15 (novemilioneisecentonovantaseimilaottocentosessantuno virgola quindici), suddiviso in 969.686.115 (novecentosessantanove milioneisecentottantaseimilacentocinquindici) azioni del valore nominale di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) cadauna.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

I versamenti sulle azioni sono richiesti ai sottoscrittori a seguito ed in conformità di deliberazione dell'organo amministrativo; in difetto si applicano i provvedimenti di cui all'art.2344 C.C.

E' escluso il pagamento, anche parziale, di azioni mediante il compimento di prestazioni accessorie.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, osservate le disposizioni di cui all'art.2441 C.C., fermo restando il diritto di opzione della Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto dall'art.2, primo comma, lettera b), della legge regionale n.40 del 1987.

ART.7) Nella società la quota maggioritaria di azioni deve essere sempre detenuta, direttamente o indirettamente - ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 5 - da soci enti pubblici.

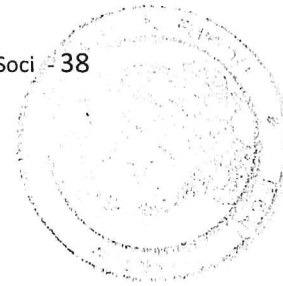
ART.8) E' precluso al socio il diritto di recesso, salvo i casi per i quali la legge ne preveda inderogabilmente la facoltà di esercizio.

TITOLO III - (ORGANI DELLA SOCIETA')

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale.

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.



E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Se previsto nell'avviso di convocazione è ammesso l'intervento alle riunioni degli organi collegiali mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, audio/videoconferenza, teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione, il presidente dell'organo collegiale può stabilire che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indicando le modalità di collegamento (e potendosi riservare, con successiva comunicazione, le ulteriori specifiche tecniche); in tal caso può essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

TITOLO IV - (ASSEMBLEA)

ART.9) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART.10) Fatto salvo quanto previsto al precedente titolo III per la partecipazione con mezzi di telecomunicazione, l'assemblea è convocata presso la sede sociale od anche altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, mediante avviso inviato ai soci a mezzo posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

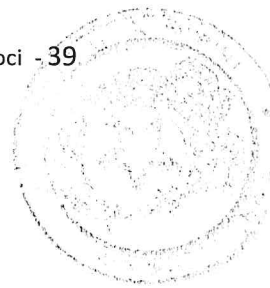
ART.11) Ciascun socio interviene all'assemblea personalmente ovvero, se trattasi di società o ente, in persona di un proprio rappresentante legale spetta al presidente dell'assemblea verificare la sussistenza del diritto di intervento.

ART.12) A seconda che la società sia amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, l'assemblea è presieduta rispettivamente dall'amministratore unico oppure dal presidente del consiglio d'amministrazione o, in sua assenza, dal vice-presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, sempre che per legge o per volontà del presidente il verbale non debba essere redatto da un notaio.

ART.13) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

ART.14) Le deliberazioni dell'assemblea in sede ordinaria, sia in prima sia in



seconda convocazione, sono valide se assunte col voto favorevole di tanti soci quanti rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale complessivo, tranne che per quelle aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali, che sono valide se assunte col voto favorevole di tanti soci quanti rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale presente.

Tuttavia per le materie sottoposte all'assemblea dall'organo amministrativo ai sensi dell'art.2364, n.4) C.C., l'assemblea deve deliberare con il voto favorevole di tanti soci quanti rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale presente o rappresentato.

ART.15) L'assemblea straordinaria delibera sulle questioni di cui all'art.2365 C.C. con il voto favorevole di tanti soci quanti rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

TITOLO V - (ORGANO AMMINISTRATIVO)

ART.16) Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la società è amministrata alternativamente:

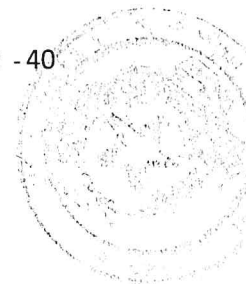
- a) da un amministratore unico, nominato dall'assemblea ordinaria dei soci su designazione del Comune di Rimini (direttamente e/o indirettamente - per il tramite di società da esso interamente partecipata, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite);
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati dall'assemblea secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, su designazione dei seguenti soci:
 - 1 (un) membro, con funzione di presidente, designato dal Comune di Rimini (direttamente e/o indirettamente - per il tramite di società da esso interamente partecipata, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite);
 - 1 (un) membro, designato dagli altri soci pubblici;
 - 1 (un) membro, designato dai soci privati.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

La revoca o la sostituzione degli amministratori spetta all'assemblea stessa, su proposta dei soci competenti alle rispettive designazioni.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione questo elegge tra i propri componenti il Vice-Presidente (con funzione esclusiva di sostituzione del Presidente nei casi di relativa assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi), può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti e, nei limiti dell'art.2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni, ovvero singole categorie di atti, al presidente - che in tal caso assume la carica di amministratore delegato - determinando i limiti della delega.

L'amministratore delegato riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.



Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea ordinaria dei soci può inoltre attribuire:

- a) un compenso all'amministratore unico, o, se nominato, all'amministratore delegato;
- b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe, con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

ART.17) Qualora nominato, il consiglio d'amministrazione, fatto salvo quanto previsto al precedente titolo III per la partecipazione con mezzi di telecomunicazione, si riunisce sia presso la sede della società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, e quando gliene sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei suoi membri o da uno o più sindaci.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal presidente mediante posta elettronica ordinaria, fax, consegna rapida e con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da effettuarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo; nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di assenza od impedimento del presidente le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono presiedute dal Vice-Presidente.

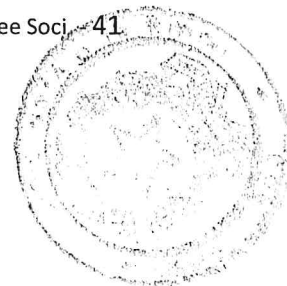
ART.18) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione si applica l'art.2388 C.C..

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal presidente della riunione e, se nominato, dal segretario.

ART.19) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riservano all'assemblea dei soci.

In generale l'organo amministrativo:

- predispone e propone all'assemblea, per l'approvazione, i programmi e gli orientamenti generali ai fini del raggiungimento degli scopi statuari;
- redige i bilanci e le relazioni annuali per l'assemblea;
- esamina e propone all'assemblea le eventuali variazioni del presente statuto;
- valuta la partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società aventi scopi affini al proprio;
- designa, ove occorra, le persone negli organi di enti, istituti, organismi e società di cui sopra;
- cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'assemblea;
- approva, qualora ritenuto necessario, e propone all'assemblea il regolamento esecutivo relativo all'applicazione del presente statuto;
- nomina e revoca, nell'ambito dell'organizzazione funzionale, un direttore, determinandone i poteri e gli emolumenti;
- decide circa la costituzione, modificazione ed estinzione dei



rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni ed il trattamento economico.

In particolare l'organo amministrativo per quanto attiene la realizzazione delle strutture mercatali:

- decide circa gli incarichi di studio e di progettazione;
- decide circa l'acquisizione, anche in diritto di superficie, delle aree da destinare all'insediamento delle strutture mercatali;
- assume mutui e finanziamenti di ogni genere determinando i relativi impegni di spesa;
- decide circa le modalità di affidamento di lavori o forniture e le conseguenti assegnazioni.

Infine, per quanto attiene la gestione delle strutture mercatali, l'organo amministrativo:

- decide circa i servizi di mercato e, per quanto di competenza, circa le relative tariffe;
- decide circa il rapporto commerciale e giuridico con i soggetti imprenditoriali agenti nell'ambito della società e determina i relativi corrispettivi;
- nomina i direttori dei mercati;
- designa un membro delle commissioni di mercato, se esistenti;
- redige ed approva i regolamenti di mercato.

L'organo amministrativo ha la facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad amministratori e dirigenti della società, e/o a terzi.

Detta procura conferisce funzioni sostanzialmente esecutive, di autonomia decisionale secondo le direttive tracciate dall'organo amministrativo.

ART.20) La firma sociale e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio spettano:

- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) al Presidente e, se nominato, all'amministratore delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

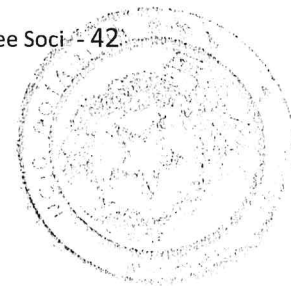
TITOLO VI - (COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

ART.21) Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e nominati dall'assemblea, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, su designazione dei seguenti soci:

- 1 (un) membro, con funzione di presidente, designato dal Comune di Rimini (direttamente e/o indirettamente - per il tramite di società da esso interamente partecipata, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite);
- 1 (un) membro effettivo designato dagli altri soci pubblici;
- 1 (un) membro effettivo e 2 (due) membri supplenti designati dai soci privati.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La rinomina consecutiva può avvenire per un solo mandato.



La revoca o la sostituzione dei sindaci cessati spetta all'assemblea, su proposta dei soci competenti alle rispettive designazioni.

Sulla base della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la revisione legale dei conti è svolta da uno dei soggetti previsti dalle norme di legge vigenti.

L'assemblea determina altresì ai sensi di legge gli emolumenti dei componenti il Collegio e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

TITOLO VII - (VENDITA DELLE AZIONI)

ART.22) Il trasferimento delle azioni e dei connessi diritti di opzione - fatto salvo quanto disposto dall'art.7 del presente statuto e quanto previsto in proposito dal punto 1 della deliberazione 21-12-1998 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Il socio che intende cedere tutto o in parte sia le proprie azioni che il diritto di opzione deve offrirli agli altri soci mediante comunicazione spedita a mezzo lettera raccomandata r.r., al domicilio o alla sede del socio o posta elettronica certificata e per conoscenza alla società.

I soci hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle azioni da ciascuno possedute entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento a mezzo lettera raccomandata r.r. o posta elettronica certificata da inviarsi al socio cedente e alla società. Nel caso che nessuno dei soci eserciti tale diritto, le azioni ed i relativi diritti di opzione possono essere offerti anche a terzi nel rispetto di quanto disposto dal successivo art.23.

ART.23) Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione - fatto salvo quanto disposto dall'art.7 del presente statuto e quanto previsto in proposito dal punto 1 della deliberazione 21-12-1998 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - è subordinato al preventivo gradimento dell'organo amministrativo, anche per quanto concerne la persona del cessionario.

Il socio alienante deve comunicare all'organo amministrativo le generalità del cessionario, ed ogni altra indicazione eventualmente richiesta, a mezzo lettera raccomandata r.r. o posta elettronica certificata.

L'organo amministrativo deve comunicare al socio la propria decisione entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della raccomandata o del messaggio di posta elettronica certificata di cui al precedente comma. Trascorso tale termine senza che l'organo amministrativo si sia pronunciato, il consenso si presume prestato.

In caso di rifiuto - che deve essere comunque motivato - deve essere garantita al socio la possibilità di cedere la propria partecipazione, salvo che il cessionario inizialmente indicato sia privo delle caratteristiche soggettive ed oggettive previste dal presente statuto per rivestire la qualifica di socio. In particolare la società, entro il detto termine, deve indicare, al socio alienante, a sua completa discrezione, un acquirente ad essa gradito.

Quest'ultimo si deve obbligare ad acquistare le azioni ed i relativi diritti di opzione alle stesse condizioni proposte dal socio cedente. Nel caso in cui, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del rifiuto al socio alienante la società non provveda nel senso indicato al precedente comma, né il terzo acquisti o si obblighi ad acquistare le azioni o i diritti di opzione, il socio è libero di attuare il trasferimento nei confronti del cessionario da lui inizialmente indicato.

TITOLO VIII - (BILANCI, UTILI, SCIoglimento)



ART.24) Ogni anno, entro il 31 (trentuno) ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea ordinaria entro il 30 (trenta) novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Ogni anno, entro il 31 (trentuno) luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio sociale, ai sensi di quanto disposto dall'art.2423 c.c. e seguenti, da sottoporre, unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione sociale, all'assemblea dei soci. Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un documento di "confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

ART.25) Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, sono ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il pagamento dei dividendi eventualmente deliberati è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della società.

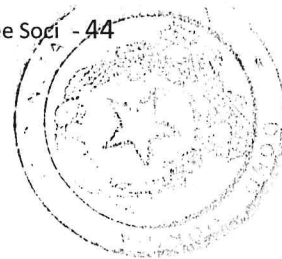
In deroga a quanto sopra, non sono mai distribuibili ai soci:

- a) le riserve di utili maturati fino alla data del 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue);
- b) gli eventuali utili degli esercizi 2023 (duemilaventitré) e 2024 (duemilaventiquattro), che sono destinati ad una riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale.

ART.26) La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.

In tal caso l'assemblea, con le maggioranze richieste per le deliberazioni in sede straordinaria, provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

TITOLO IX - (NORMA FINALE)



ART.27) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di Legge e del Codice Civile in vigore.

F.ti:

GIOVANNI INDINO

GIORGIA DONDI sigillo.